Prot. n. 0019756 del 23/03/2022 - [UOR: SI000193 - Classif. II/8]

Università degli Studi di Messina

IL RETTORE

VISTA la legge di istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica n. 168 del 9 maggio 1989;

VISTO lo Statuto dell'Ateneo emanato con D.R. n. 3429 del 30 dicembre 2014 ed, in particolare, l'art. 41, comma 1, relativo all'istituzione di Centri di ricerca e di servizio di interesse generale;

VISTO il D.R. n. 1806 del 12 settembre 2018 con il quale è stato costituito il Centro di Ricerca e di Intervento Psicologico - Ce.R.I.P., ed è stato emanato il relativo regolamento di funzionamento;

VISTO il D.R. n. 2488 del 16 novembre 2018 con il quale è stato modificato il regolamento del Ce.R.I.P.;

VISTA la deliberazione del Consiglio direttivo del Centro di Ricerca e di Intervento Psicologico - Ce.R.I.P , assunta nella seduta del 3 febbraio 2021, con la quale sono state approvate alcune modifiche al regolamento del Centro;

VISTE le deliberazioni assunte dal Senato Accademico (rep. n. 22/2022) e dal Consiglio di Amministrazione (rep. n. 69/2022) nelle sedute, entrambe, del 31 gennaio 2022, con le quali gli stessi hanno, rispettivamente, approvato ed espresso parere favorevole alle modifiche del regolamento del Centro di Ricerca e di Intervento Psicologico - Ce.R.I.P. il cui testo è allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

a norma di quanto citato nelle premesse:

DECRETA

di emanare il regolamento del Centro di Ricerca e di Intervento Psicologico - Ce.R.I.P con le modificazioni approvate dagli Organi collegiali, nella formulazione del testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

IL RETTORE
(Prof. Salvatore Cuzzocrea)

Firmato digitalmente da: Salvatore Cuzzocrea
Motivo: Rettore
Luogo: Università degli Studi di Messina
Data: 10/02/2022 07:32:21

Responsabile del procedimento: Concetta Mangiapane tel. 090 676 8872 e-mail:cmangiapane@unime.it

CENTRO DI RICERCA E DI INTERVENTO PSICOLOGICO Ce.R.I.P.
REGOLAMENTO

Art. 1
Istituzione del Centro

1. Ai sensi dell'art 41 dello Statuto e dell'art. 30 del Regolamento generale dell'Università degli Studi di Messina viene istituito il Centro di ricerca e di servizio di interesse generale denominato Ce.R.I.P. "Centro di Ricerca e di Intervento Psicologico" (di seguito indicato come "Centro"), allo scopo di realizzare una struttura scientificamente all'avanguardia, in grado di fornire servizi psicologici all'Ateneo e di costituire un punto di riferimento sul territorio nell'ambito della Psicologia applicata all'orientamento, al perseguimento della salute e del benessere degli individui nell'intero ciclo di vita, alla prevenzione, alla diagnosi e al trattamento delle varie forme di disagio psicologico e/o delle psicopatologie. La *mission* del Centro è infatti la valorizzazione e il trasferimento delle conoscenze al contesto in cui opera, nell'ottica di sostenere i processi di sviluppo psicologico e il benessere individuale, organizzativo e sociale.
2. Il Centro ha sede presso i locali dell'Ateneo all'uopo destinati.
3. Il presente Regolamento disciplina le finalità, le modalità di organizzazione interna ed il funzionamento del Centro.

Art. 2
Finalità e attività del Centro

1. La finalità del Centro è la promozione e l'attuazione di iniziative volte alla ricerca e all'intervento psicologico *evidence based* rivolto all'individuo nell'intero ciclo di vita, ai gruppi e alle comunità.
2. Le attività del Centro si esplicano in tutti gli ambiti d'interesse della Psicologia: la Psicologia generale e sperimentale, la Psicobiologia, la Psicofisiologia, la Psicometria, la Psicologia dello Sviluppo, la Psicologia dell'Educazione, la Psicologia scolastica, la Psicologia pediatrica, la Psicologia delle disabilità e dei DSA, la Psicologia dell'Orientamento, la Psicologia sociale, la Psicologia interculturale, la Psicologia del lavoro e delle organizzazioni, la Psicologia dinamica, la Psicologia della salute, la Psicologia clinica, la Neuropsicologia clinica, la Psicopatologia, la Psicoterapia.
3. Gli obiettivi principali sono: il coordinamento delle attività di Ricerca del Centro e la promozione dell'interdisciplinarità, finalizzati ad una sempre maggiore diffusione e fruibilità dei prodotti di ricerca in ambito scientifico, nazionale ed internazionale, oltre che contestuale e territoriale, in termini di prevenzione e intervento.
4. L'attività del Centro si esplica, anche in base agli esiti della ricerca relativa alla comprensione, allo studio scientifico e alle applicazioni della psicologia, attraverso una serie di servizi di prevenzione, psicodiagnosi e cura, rivolti agli individui, ai gruppi e alle comunità. Le attività cliniche sono finalizzate alla progettazione e realizzazione di interventi di analisi, valutazione e trattamento del disagio psichico e delle psicopatologie. L'intervento clinico è inteso non solo come

psicoterapia, ma anche come supporto alla maturazione di una capacità di comprensione della propria realtà psichica e di uno stile comportamentale e relazionale adattivo e funzionale per la persona nell'ambito dei suoi contesti di vita.

5. Gli studiosi sviluppano le ricerche relative ai metodi di studio e alle tecniche di intervento che, nei diversi modelli operativi (individuale, relazionale, familiare e di gruppo), caratterizzano le applicazioni cliniche della psicologia a differenti ambiti (persone, gruppi, sistemi) e in diverse fasi del ciclo di vita (bambini, pre-adolescenti e adolescenti, adulti e anziani) per la soluzione dei loro problemi cognitivi, emotivo-affettivi, motivazionali e relazionali. Nei campi della salute e sanitario, del disagio psicologico, dei disturbi specifici dell'apprendimento e del comportamento, del neuro-sviluppo, degli aspetti psicologici legati alle disabilità e alle psicopatologie, dette competenze sono volte all'analisi e alla soluzione di problemi tramite interventi di valutazione, prevenzione, riabilitazione psicologica e psicoterapia, nonché alla messa a punto di trattamenti *evidence based* che prevedono la valutazione scientifica della loro efficacia.

6. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali il Centro:

a) promuove strategie di prevenzione finalizzate al benessere dell'individuo, dei gruppi, della società in un'ottica multidisciplinare ed interdisciplinare, integrando le conoscenze provenienti da diversi ambiti e prospettive di analisi e di ricerca;
b) progetta e realizza ricerche empiriche, di base e applicate, in ambito psicologico, promuovendo collaborazioni scientifiche con analoghi centri di ricerca e strutture universitarie, nazionali ed internazionali;
c) previa apposita autorizzazione dell'organo deliberativo della struttura, su richiesta sottoscritta e con prestazioni a tariffario, svolge attività di consulenza e psicodiagnosi diretta, di progettazione e implementazione di interventi psicologici clinici e di psicoterapia, di orientamento, di supporto, di prevenzione. Può altresì stipulare appositi protocolli d'intesa e/o convenzioni in conto terzi in conformità al vigente regolamento di Ateneo in materia e nel rispetto delle disposizioni del Codice deontologico degli Psicologi Italiani;
d) adotta ogni più idonea iniziativa per promuovere la cultura psicologica;
e) organizza laboratori e sessioni per lo studio e la realizzazione di iniziative scientifico-culturali attinenti ai settori psicologici;
f) mantiene contatti e collabora con l'Ordine Nazionale e Regionale degli Psicologi, Enti pubblici e privati, cooperative e associazioni operanti nei settori psicologici;
g) organizza e promuove convegni, seminari, corsi di formazione, giornate di studio e pubblicazioni scientifiche su tematiche psicologiche di particolare rilevanza e interesse scientifico e sociale;
h) pone in essere ogni atto idoneo al raggiungimento dei fini di cui sopra.

7. Il Centro, inoltre, si propone di svolgere attività di formazione e promozione culturale e scientifica in tutti gli ambiti di pertinenza della professione di Psicologo.

8. Per il perseguimento dei propri obiettivi il Centro opera in sinergia con le diverse strutture dell'Ateneo. Può collaborare inoltre con Enti e Istituzioni esterne all'Ateneo, previa stipula di apposite convenzioni.

Art. 3

Organizzazione interna delle attività del Centro

1. Il Centro, in ragione delle sue finalità, si articola in 3 aree, distinte e tra loro interconnesse:

1) Ricerca Psicologica
2) Formazione Psicologica
3) Intervento Psicologico

2. Le aree curano e sviluppano gli aspetti scientifici, omogenei per tematiche, che fanno parte delle finalità istituzionali del Centro. Ogni area è coordinata da un docente o ricercatore di settore M-PSI

dell'Università di Messina, afferente al Centro, nominato con decreto del Direttore del Centro, su indicazione del Responsabile scientifico socio-sanitario. I Coordinatori durano in carica 3 anni e il loro mandato è rinnovabile.

3. Ciascun Coordinatore d'Area:

a) propone, organizza e supervisiona tutte le attività dell'Area di cui è responsabile;

b) presenta le proprie proposte al Responsabile scientifico socio-sanitario;

c) presenta annualmente al Consiglio Direttivo una dettagliata relazione delle attività svolte.

Art. 4

Adesioni al Centro

1. Al Centro possono afferire, presentando motivata domanda di adesione al Consiglio Direttivo, i professori e i ricercatori universitari di settori psicologici.

2. I docenti e i ricercatori dell'Università di Messina afferenti al CE.R.I.P. svolgeranno le loro prestazioni garantendo il loro normale impegno istituzionale in conformità al Regolamento di Ateneo.

3. Possono, altresì, afferire docenti fuori ruolo in possesso di comprovate competenze ed esperienze scientifiche e culturali coerenti al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità del Centro, purché iscritti all'Albo Nazionale dell'Ordine degli Psicologi. I docenti fuori ruolo svolgeranno le loro prestazioni a titolo gratuito.

4. Per il raggiungimento delle sue finalità e su delibera del Consiglio Direttivo, il Centro potrà avvalersi, anche per periodi transitori, della collaborazione di altri docenti, ricercatori, dottorandi, specializzandi e tirocinanti pre e post-laurea di psicologia, nonché di esperti esterni (previo espletamento di procedura pubblica), purché in possesso di un adeguato curriculum scientifico e/o professionale.

5. Inoltre, il Centro può avvalersi di:

a) personale tecnico-amministrativo ad esso assegnato e/o esperti reclutati a contratto dall'Ateneo, anche in forma flessibile, attraverso appositi bandi e/o convenzioni, nel rispetto dei criteri e nei limiti previsti dalle norme di legge e degli specifici contratti di lavoro di riferimento;

b) specialisti di strutture pubbliche o private operanti sul territorio nazionale ed internazionale.

Art. 5

Organi del Centro

1. Sono organi del "Centro di Ricerca e di Intervento Psicologico":

1) il Direttore;

2) il Responsabile scientifico socio-sanitario;

3) il Consiglio Direttivo (CD).

Art. 6

Direttore

1. Il Direttore è designato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, tra i professori di area psicologica afferenti al Centro e iscritti all'ordine professionale degli psicologi. Il Direttore è nominato con decreto rettorale, dura in carica sei anni ed il suo mandato non è rinnovabile.

2. Il Direttore nomina un Vicedirettore tra i professori di prima e seconda fascia di area psicologica afferenti al Centro e iscritti all'ordine professionale degli psicologi, che lo sostituisce in caso di sua assenza o di impedimento temporaneo.

3. Il Direttore:

a) rappresenta il Centro, ne promuove e supervisiona le attività istituzionali e vigila per il suo buon funzionamento;
b) presiede il Consiglio Direttivo del Centro;
c) nomina i Coordinatori d'Area, su proposta del Responsabile scientifico socio-sanitario;
d) presenta al Consiglio Direttivo il piano di sviluppo delle attività e il prospetto delle risorse finanziarie occorrenti per l'approvazione;
e) presenta al Consiglio Direttivo una relazione annuale sulle attività svolte dal Centro, che, dopo l'approvazione, viene trasmessa al Rettore;
f) attua, per quanto di sua competenza, le deliberazioni del Consiglio Direttivo e provvede al necessario coordinamento con gli organi dell'Amministrazione centrale dell'Ateneo;
g) trasmette agli organi competenti dell'Ateneo le proposte di convenzione, di accordi quadro e di contratti deliberati dal Consiglio Direttivo;
h) stipula i contratti e le convenzioni di pertinenza del Centro;
i) cura l'esecuzione degli adempimenti derivanti dalle leggi, dai Regolamenti di Ateneo, dai contratti e dalle convenzioni;
j) coordina l'attività del Centro, dei collaboratori e degli esperti, nonché del personale del Centro, secondo le deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo.
k) adotta, sentito il Responsabile scientifico socio-sanitario, in casi straordinari di necessità e urgenza, i provvedimenti indifferibili per il buon funzionamento del Centro, salva ratifica del Consiglio Direttivo nella prima adunanza utile.

Art. 7

Responsabile scientifico socio-sanitario

1. Il Responsabile scientifico socio-sanitario è designato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, tra i professori di area psicologica, anche emeriti, afferenti al Centro e iscritti all'ordine professionale degli psicologi. Il Responsabile scientifico socio-sanitario è nominato con decreto rettorale, dura in carica sei anni ed il suo mandato non è rinnovabile.
2. Il Responsabile scientifico socio-sanitario:

a) coadiuva il Direttore nella direzione e coordinamento delle attività socio-sanitarie del Centro;
b) indirizza le attività scientifiche del Centro;
c) fornisce parere obbligatorio al Direttore sugli atti relativi alle materie di competenza, identificando ai fini programmatici la domanda di assistenza socio-sanitaria;
d) formula la programmazione strategica dei servizi socio-sanitari erogati dal Centro;
e) coordina le attività socio-sanitarie per quanto attiene agli aspetti strategici legati all'organizzazione e all'erogazione dei servizi socio sanitari;
f) propone al Direttore la nomina dei Coordinatori delle 3 aree (Interventi, Formazione e Ricerca) tenendo conto delle specifiche competenze scientifiche e professionali di ognuno;
g) garantisce il coordinamento e l'interconnessione delle tre aree;
h) realizza le attività necessarie per il controllo di gestione del Centro e il controllo di qualità dei servizi e delle prestazioni socio-sanitarie.

Art. 8

Consiglio Direttivo (CD)

1. Il Consiglio Direttivo è composto: dal Direttore, che lo presiede, dal Vicedirettore, con voto consultivo in presenza del Direttore, dai Coordinatori d'Area e dal Responsabile scientifico socio-sanitario.

2. Il Consiglio Direttivo si riunisce, in via ordinaria, due volte l'anno ed in via straordinaria quando lo ritenga opportuno il Direttore o su specifica richiesta della maggioranza dei componenti. L'avviso di convocazione, con l'indicazione dell'ordine del giorno, è comunicato dal Direttore almeno 5 giorni prima della riunione, fatti salvi giustificati motivi d'urgenza. Le adunanze sono valide se è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.
3. Il Consiglio Direttivo:

a) stabilisce le linee generali dell'attività del Centro;
b) delibera sulle richieste di ammissione dei nuovi componenti e sulle richieste di collaborazione;
c) delibera sugli aspetti generali tecnico-organizzativi e su quelli scientifici di pertinenza del Centro;
d) detta criteri per l'utilizzazione del personale, dei mezzi e delle attrezzature in dotazione al Centro, o ad esso comunque assegnati a qualsiasi titolo;
e) approva il piano di sviluppo delle attività e il prospetto delle risorse finanziarie presentate dal Direttore;
f) approva la relazione annuale sulle attività svolte presentate dai Coordinatori d'area;
g) delibera la proposta di stipula di contratti e convenzioni con istituzioni e soggetti pubblici e privati che svolgono attività di ricerca nell'ambito di pertinenza del Centro;
g) delibera la proposta di stipula di contratti e convenzioni per prestazioni conto terzi nel rispetto di quanto previsto dal vigente regolamento di Ateneo in materia;
h) approva il tariffario ed il format (richiesta di prestazioni/contratto) da far sottoscrivere all'utenza;
i) esprime il proprio parere in merito ad ogni altra questione di interesse del Centro che venga posta all'ordine del giorno.
j) ratifica i provvedimenti indifferibili adottati dal Direttore in casi straordinari di necessità e urgenza per il buon funzionamento del Centro.

Art. 9

Finanziamento del Centro

1. Il finanziamento del Centro è costituito da fondi provenienti da:

a) eventuali contributi straordinari messi a disposizione dall'Università;
b) contributi di enti ed istituzioni europee, nazionali, regionali e locali;
c) corrispettivi delle attività svolte per prestazioni conto terzi ai sensi del vigente regolamento di Ateneo in materia;
d) contributi di soggetti pubblici e privati;
e) ogni altro fondo specificatamente destinato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università alle attività del Centro.

2. La gestione amministrativa e finanziaria del Centro è affidata agli uffici dell'Amministrazione Centrale dell'Ateneo.

Art. 10

Modifiche del regolamento e scioglimento del Centro

1. Il presente regolamento potrà essere modificato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito delle rispettive competenze, su proposta del Consiglio Direttivo del Centro, assunta a maggioranza dei suoi componenti. La medesima maggioranza è richiesta per la delibera di scioglimento del Centro. Il Centro può essere, altresì, sciolto con delibera motivata del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.